



Decisione n. 4/2024 T.F.  
Proc. n. 2/2024 RG. PF. e n. 5/2024 RG. TF.

## IL TRIBUNALE FEDERALE

Proc. n. 2/2024 RG. PF. e n. 5/2024 RG. TF.  
Nella seduta del 18 ottobre 2024 ha adottato la presente

### DECISIONE

Nel procedimento disciplinare a carico di:

- **Sig. Carmine Fiorito** (tess. n. 66515), nato a [REDACTED], in qualità di Presidente della A.S.D. Arcieri Curtis Vadi, chiamato a rispondere delle seguenti violazioni: art. 71 Reg. Giustizia, art. 2.1 Reg. Giustizia in relazione all'art. 3.16. lett. a), b), art. 3.1.2 lett. d) Statuto, art. 31 commi 1 e 3 Reg. Organico, art. 2 Codice Comportamento Sportivo del CONI;
- **A.S.D. Arcieri Curtis Vadi** (cod. aff.ne 07025), con sede legale in Cordovado (PN), Via Giuseppe Moretto n. 13, nella persona del suo *l.r.p.t.*, chiamata a rispondere delle seguenti violazioni: art. 71 Reg. Giustizia, art. 3.1 Reg. Giustizia in relazione all'art. 3.5.1. lett. b) e c), art. 15 comma 1 e 2 lett. a) Reg. Organico, art. 2 Codice Comportamento Sportivo CONI per responsabilità diretta nonché per responsabilità oggettiva, quale affiliata di appartenenza del tesserato Carmine Fiorito per i comportamenti tenuti da quest'ultimo.

Visto l'art. 40, Reg. Giustizia;

Visto l'art. 71, Reg. Giustizia;

Visto l'art. 2.1, Reg. Giustizia, in relazione all'art. 3.16. lett. a), b), art. 3.1.2 lett. d) Statuto;

Visto l'art. 3.1, Reg. Giustizia in relazione all'art. 3.5.1. lett. b), art. 15, Reg. Organico,

Visto l'art. 31, commi 1 e 3 Reg. Organico;

Visto l'art. 2, Codice Comportamento Sportivo del CONI,

Visto l'art. 63.1, lett. A), punti 3 e 4, Reg. Giustizia;

Visto l'art. 67.1, lett. e) Reg. Giustizia;

Visti gli atti di causa;

Relatore, nella camera di consiglio del 18.10.2024, l'Avv. Paola Potenza e sentite le parti come da apposito verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue

\* \* \*

FATTO

Federazione Italiana di Tiro con l'Arco  
Via Vitorchiano, 113/115 - 00189 Roma  
Tel. 06 91516918  
C.F. 80063130159 - P.IVA 05525461009



[www.fitarco.it](http://www.fitarco.it)



Federazione Sportiva Nazionale  
Riconosciuta dal CONI



Federazione Sportiva Paralimpica  
Riconosciuta dal CIP





Il procedimento in esame trae origine dalla comunicazione con relativi allegati inviata da questo Tribunale in data 19.04.2024, alla Procura Federale, per quanto di eventuale competenza, avente ad oggetto il ricorso ex art. 35 Reg. Giustizia notificato dal tesserato Lorenzo Artuso per il tramite dell'Avv. Laura Fagotto del Foro di Pordenone.

A seguito degli approfondimenti di ufficio, emergeva, ad avviso dell'Accusa, un comportamento passibile di rilevanza disciplinare a carico del Sig. Carmine Fiorito, nonché dell'A.S.D. Arcieri Curtis Vada; in particolare, veniva contestato al Fiorito, quale Presidente della predetta A.S.D., la violazione del principio di democrazia interna proprio di qualsiasi associazione sportiva, per aver assunto unilateralmente e senza coinvolgere, come asseritamente dovuto, il Consiglio Direttivo, decisioni e provvedimenti essenziali per la vita della propria compagine associativa.

Detta condotta, nello specifico, era ritenuta in contrasto anche con i principi di lealtà e correttezza, cardini dell'ordinamento sportivo.

Quanto all'A.S.D. Arcieri Curtis Vadi, la Procura Federale ravvisava a suo carico una responsabilità diretta, per aver omesso di sostituire prontamente la figura del tecnico Artuso, a seguito della sua "radiazione" (esclusione), non garantendo, per tale motivo, assistenza tecnica ai propri atleti, nonché una responsabilità oggettiva, quale affiliata di appartenenza del tesserato Carmine Fiorito, per i comportamenti tenuti da quest'ultimo.

All'esito del contraddittorio instaurato con gli interessati e di successiva valutazione delle argomentazioni difensive, la Procura si determinava a deferire a giudizio il Sig. Carmine Fiorito, unitamente all'affiliata di appartenenza, A.S.D. Arcieri Curti Vadi.

All'udienza, fissata per il giorno 08.10.2024, alla presenza del Procuratore Federale e del Sig. Carmine Fiorito, nella doppia veste di Presidente e tesserato per l'A.S.D. Arcieri Curti Vadi nonché dell'Avv. Michele Spadini, quale difensore degli incolpati, il Collegio, preso atto, preliminarmente, del corretto invio e della ricezione di tutte le comunicazioni, dichiarava aperta la camera di consiglio.

In tale occasione, il Procuratore si riportava al proprio atto di deferimento e alla documentazione ad esso allegata, ritenendolo completo e idoneo a supportare l'incolpazione; rappresentava, in particolare, la mancanza del principio di democrazia all'interno della A.S.D., esplicitato nelle sue differenti declinazioni, anch'esse documentate in atti. Ad avviso dell'Accusa, infine, non coglievano nel segno le difese di controparte, in quanto, nonostante la copiosa produzione documentale, strumentali e/o comunque inconferenti con l'addebito, nonché tardive rispetto ai fatti contestati.

A replica di quanto sopra, l'Avv. Spadini nel richiamare la propria memoria difensiva del 03.10.2024, evidenziava al Collegio:

- l'assenza di qualsivoglia responsabilità in capo ai propri assistiti;

**Federazione Italiana di Tiro con l'Arco**

Via Vitorchiano, 113/115 - 00189 Roma

Tel. 06 91516918

C.F. 80063130159 - P.IVA 05525461009



Federazione Sportiva Nazionale  
Riconosciuta dal CONI



Federazione Sportiva Paralimpica  
Riconosciuta dal CIP



[www.fitarco.it](http://www.fitarco.it)



- il ruolo e l'operato del legale rappresentante della A.S.D. deferita, il quale, come documentato in atti, aveva sempre svolto in modo corretto la propria funzione nei confronti di tutti i tesserati;

- come gli stessi atti depositati fossero pienamente conferenti rispetto alla prova del corretto operato della A.S.D. e in nessun caso strumentali o inidonei a supportare la tesi difensiva.

Ciò posto, il Procuratore Federale invocava per:

- Sig. Carmine Fiorito, la sanzione di n. 3 (tre) mesi di sospensione da ogni attività sportiva, sociale e federale considerata la applicazione delle attenuanti generiche di cui all'art. 67.1, lett. e) R.G. (pena base n. 4 mesi);

- A.S.D. Arcieri Curtis Vadi, il pagamento di una ammenda pari a complessivi euro 500,00 (cinquecento/00), pari a n. 10 (dieci) volte la quota di prima affiliazione, considerata la applicazione delle attenuanti generiche di cui all'art. 67.1, lett. e) R.G. (pena base euro 600,00, pari a n. 12 volte la quota di prima affiliazione).

L'Avv. Spadini, di contro, chiedeva il proscioglimento per i propri assistiti ovvero, in subordine, l'applicazione della sanzione edittale minima, previa applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 67, c. 1, lett. e) del Regolamento di Giustizia Fitarco.

Al termine dell'istruttoria, il Presidente rinviava per la prosecuzione del giudizio all'udienza del 18.10.2024, tenuta in trattazione scritta, con termine alle parti per il deposito di Note scritte entro n. 3 (tre) giorni prima.

A tale data, il Collegio proseguiva l'istruttoria prendendo atto, preliminarmente, dell'invio in data 17.10.2024 di comunicazione a mezzo PEC a firma dell'Avv. Michele Spadini (in atti), in luogo delle richieste Note di trattazione scritta, con la quale il legale dei deferiti riteneva "*non necessario aggiungere altro a quanto già esposto in udienza e dedotto nella memoria difensiva in atti*".

Nulla, al contrario, era depositato dalla Procura Federale.

La causa era quindi trattenuta in decisione.

## DIRITTO

Da un complessivo esame degli atti di causa, il Tribunale ritiene fondato il deferimento nei termini di seguito indicati.

Va premesso che i documenti acquisiti e l'istruttoria svolta nel corso dell'attività inquirente dalla Procura Federale rispondono ai canoni probatori corrispondenti ai principi espressi dal consolidato orientamento della giurisprudenza degli Organi di Giustizia sportiva, sia endofederali che esofederali. Si rammenta, al riguardo, che nel giudizio sportivo lo *standard* probatorio necessario per appurare la realizzazione di un illecito disciplinare non richiede la certezza assoluta, né il superamento di ogni ragionevole dubbio, come nel processo penale (cfr. CFA della FIGC, SS.UU., n. 19/2020-2021; n. 105/2020-2021). Per ritenere la responsabilità da parte del soggetto incolpato di una violazione disciplinare sportiva, è sufficiente acquisire

Federazione Italiana di Tiro con l'Arco  
Via Vitorchiano, 113/115 - 00189 Roma  
Tel. 06 91516918  
C.F. 80063130159 - P.IVA 05525461009



[www.fitarco.it](http://www.fitarco.it)



Federazione Sportiva Nazionale  
Riconosciuta dal CONI



Federazione Sportiva Paralimpica  
Riconosciuta dal CIP





- sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti - una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell'illecito (cfr. Collegio di Garanzia CONI, SS.UU., n. 13/2016; CFA della FIGC, Sez. III, n. 68/2021-2022; CFA della FIGC, SS.UU., n. 35/2021-2022, dettagliatamente, CFA della FIGC, SS.UU., n. 105/2020-2021, § 3). In altri termini, il valore probatorio sufficiente per appurare la realizzazione di un illecito disciplinare sportivo si attesta ad un livello superiore alla semplice valutazione di probabilità, ma inferiore all'esclusione di ogni ragionevole dubbio o alla certezza assoluta della commissione dell'illecito.

La giurisprudenza ha evidenziato, altresì, che tale grado di preponderante certezza (sia pure inferiore rispetto allo standard dell'ambito penale) deve essere pur sempre conseguito sulla base di indizi gravi precisi e concordanti, cioè tali da condurre ad un ragionevole affidamento in ordine alla sussistenza della violazione contestata, e cioè corrispondenti a dati di fatto certi e pertanto non consistenti in mere ipotesi, congetture o giudizi di verosimiglianza (CFA della FIGC, SS.UU., n. 126/2023-2024). Siffatta definizione di standard probatorio ha anche ricevuto, nell'ordinamento sportivo, una codificazione espressa in materia di violazione delle norme anti-doping, laddove si prevede che il grado di prova richiesto, per potersi ritenere sussistente una violazione, deve essere comunque superiore alla semplice valutazione della probabilità, ma inferiore all'esclusione di ogni ragionevole dubbio, così concludendo come a tale principio debba oramai assegnarsi una portata generale (CFA della FIGC n. 105/2020-2021/B).

Tanto premesso, ritenute comunque ininfluenti ai fini della decisione, le richieste istruttorie avanzate dalla difesa in ragione degli atti presenti nel fascicolo del procedimento, il Collegio osserva quanto segue.

Dalla documentazione e dalle audizioni allegate al deferimento emerge, invero, un quadro concordante e sufficientemente preciso di indizi gravi nel senso della colpevolezza di entrambi i deferiti.

Nello specifico, quanto al Fiorito, le risultanze istruttorie confermano i profili di responsabilità disciplinare contestati, essendo evidente la violazione del principio di democrazia interna proprio di qualsiasi A.S.D., per non aver garantito con la sua condotta che le decisioni all'interno dell'associazione venissero prese in modo collegiale e partecipativo, né assicurato l'uguaglianza dei diritti tra tutti i membri (sul punto si ricorda che le clausole sulla democraticità interna nello Statuto dell'A.S.D. Arcieri Curtis Vadi stabiliscono che tutte le cariche sociali devono essere elettive e che ogni associato ha il diritto di partecipare alle assemblee con diritto di voto).

In particolare, riguardo al primo addebito, è emerso dalla predetta attività istruttoria (cfr. messaggio *Whatsapp* del 12.12.2023 del seguente tenore letterale: *"Buongiorno, visto il successo ottenuto per l'organizzazione della Coppa Italia Centri Giovanili, che abbiamo appena concluso, ho ritenuto opportuno cavalcare l'onda e richiedere la stessa per il 2025"*), che il Fiorito, per sua stessa ammissione, ha richiesto autonomamente alla Fitarco per il tramite del Comitato Regionale FVG di poter organizzare la successiva edizione della Coppa

Federazione Italiana di Tiro con l'Arco  
Via Vitorchiano, 113/115 - 00189 Roma  
Tel. 06 91516918  
C.F. 80063130159 - P.IVA 05525461009



[www.fitarco.it](http://www.fitarco.it)



Federazione Sportiva Nazionale  
Riconosciuta dal CONI



Federazione Sportiva Paralimpica  
Riconosciuta dal CIP





Italia Centri Giovanili per l'anno 2025, senza che ciò fosse stato preventivamente discusso e deliberato da parte del Consiglio Direttivo della A.S.D.

Nelle proprie deduzioni difensive, il legale ha sostenuto che:

- il Presidente Fiorito, a norma di Statuto, aveva il potere di decidere autonomamente di inviare la candidatura dell'Associazione per l'organizzazione della CIG 2025;
- la questione della presentazione della suddetta candidatura era stata in precedenza discussa e deliberata all'unanimità dai membri del Consiglio Direttivo nel contesto delle riunioni del Comitato organizzatore della CIG 2023 antecedenti al 12.12.2023;
- il Presidente Fiorito aveva, quindi, solo attuato con prontezza la decisione assunta in proposito dal Consiglio Direttivo per anticipare eventuali altre candidature provenienti da altre società della Regione;
- nessun membro del Consiglio Direttivo aveva manifestato dissenso o sollevato problematiche in ordine all'assenza di una preventiva "delibera scritta" del Consiglio nelle successive riunioni del Consiglio Direttivo.

Le argomentazioni difensive non possono essere condivise.

Vale la pena di osservare come l'illecito disciplinare deve ritenersi integrato allorché emerga una situazione in cui il Presidente di una A.S.D. dia corso all'invio di una candidatura senza previa decisione del Consiglio Direttivo.

Ciò, è quanto si è verificato nella situazione in esame.

Contrariamente a quanto sostenuto dal Fiorito, il Presidente di una Associazione Sportiva Dilettantistica, come la A.S.D. Arcieri Curtis Vadi, non ha il potere di prendere decisioni importanti, come presentare una candidatura per l'organizzazione di un evento sportivo, senza l'approvazione del Consiglio Direttivo. Infatti, a norma dell'art. 13 dello Statuto della A.S.D. odierna deferita, il Consiglio Direttivo è l'organo decisionale principale dell'associazione e le decisioni rilevanti devono essere prese collegialmente. Il Presidente (art. 16 Statuto) ha il ruolo di rappresentare legalmente l'associazione e di eseguire le delibere del Consiglio Direttivo, ma non può agire autonomamente su fattispecie che richiedono una decisione collegiale, la sola che garantisce una gestione trasparente e condivisa delle attività dell'associazione.

L'infondatezza delle argomentazioni difensive emerge in maniera palese, laddove si assume che: *"la questione della presentazione da parte dell'Associazione della candidatura per l'organizzazione anche un'ulteriore edizione della Coppa Italia Centri Giovanili (di seguito, "CIG") era stata discussa ed approvata – con grande entusiasmo – durante le riunioni del Comitato organizzatore della CIG 2023, di cui facevano parte oltre a tutti i membri dell'allora Consiglio Direttivo dell'Associazione (ossia tutti gli attuali più la sig.ra Renata Balzan, poi dimessasi), incluso quindi il sig. Artuso, anche il sig. Greco"* (in atti).

Sul punto, è sufficiente osservare che dalle dichiarazioni – tutte esattamente identiche nel contenuto - dei Sigg.ri Carmine Fiorito, Roger Neri, Chiara Fiorito, Marika Sut e Marco Gobesso

**Federazione Italiana di Tiro con l'Arco**  
Via Vitorchiano, 113/115 - 00189 Roma  
Tel. 06 91516918  
C.F. 80063130159 - P.IVA 05525461009



[www.fitarco.it](http://www.fitarco.it)



Federazione Sportiva Nazionale  
Riconosciuta dal CONI



Federazione Sportiva Paralimpica  
Riconosciuta dal CIP





sub docc. 18, 19, 20,21 e 22 allegati alla memoria difensiva dei deferiti, non emerge in alcun modo che il Fiorito abbia dato corso, con l'invio della detta candidatura, ad una decisione assunta da parte di tutti i membri del Consiglio Direttivo. La realtà, ben diversa dalla prospettazione dei deferiti, è che nell'ambito delle riunioni del Comitato Organizzatore della Coppa Italia Centri Giovanili 2023, si era solo "ipotizzato" che nell'eventualità di un esito positivo dell'evento del dicembre 2023, si sarebbe dovuta richiedere, previa decisione del Consiglio Direttivo, l'assegnazione del primo evento successivo disponibile.

In definitiva, resta confermato il comportamento violativo dei principi di democraticità ascritto al Sig. Fiorito.

In relazione al secondo addebito, secondo cui il Presidente Fiorito "prende il controllo della gestione dei social network della ASD, modificandone in autonomia le password di accesso, senza che fosse intervenuta una delibera del consiglio direttivo sul punto", dalle risultanze istruttorie emerge (cfr. e-mail del 13.02.2024) che il Fiorito nel febbraio 2024 decideva autonomamente di prendere "il carico della gestione dei social in attesa di definire con il direttivo l'eventuale assegnazione ad altri di questo incarico" variandone la password di accesso.

Ciò ha fatto, ancora una volta, con decisione unilaterale, in violazione del principio di democrazia interna e trasparenza delle ASD di cui si è detto.

Il deferito assume nelle proprie difese che: "...si osserva che non tutte le attività di gestione ordinaria di un'associazione possono e devono necessariamente passare attraverso decisioni formalizzate in riunioni (e relative delibere scritte) del Consiglio Direttivo, in quanto, se così fosse, l'operatività quotidiana dell'associazione stessa subirebbe un grave pregiudizio... È ben possibile che nella prassi della gestione ordinaria delle varie attività di un'associazione certi incarichi e compiti, magari non stabili ma temporanei, vengano affidati a dei soggetti in via informale, anche solo verbalmente.... la gestione dei social network – che sicuramente non costituisce lo scopo sociale e l'attività primaria di un'associazione sportiva affiliata alla Fitarco bensì un'attività eventuale ed accessoria – deve essere valutata alla luce delle circostanze concrete del caso concreto e della prassi societaria". (cfr. pag. 11 della memoria difensiva dei deferiti dell'08.10.2024).

L'inconsistenza dell'assunto difensivo emerge in maniera palese laddove si consideri che l'uso dei social network, al pari della gestione delle comunicazioni ufficiali, rientra senza dubbio tra le attività rilevanti di una A.S.D., in quanto un suo uso corretto e strategico può supportare e potenziare le attività principali della associazione medesima, determinando un impatto significativo sulla visibilità e sul coinvolgimento della comunità; pertanto, anche se l'uso dei social network non è l'attività principale dell'associazione, esso è comunque uno strumento idoneo a promuovere eventi e attività, al fine di coinvolgere i suoi membri (creando, in tal modo, un senso di comunità e appartenenza) ed attirare nuovi tesserati e sponsor, aumentando le risorse e le opportunità della A.S.D.

Federazione Italiana di Tiro con l'Arco  
Via Vitorchiano, 113/115 - 00189 Roma  
Tel. 06 91516918  
C.F. 80063130159 - P.IVA 05525461009



[www.fitarco.it](http://www.fitarco.it)



Federazione Sportiva Nazionale  
Riconosciuta dal CONI



Federazione Sportiva Paralimpica  
Riconosciuta dal CIP





Ne deriva che la sua gestione rientra tra le attività *strategiche* di una A.S.D., che devono essere prese in forma collegiale dal Consiglio Direttivo dell'Associazione, seguendo le procedure stabilite nello Statuto e nel Regolamento interno.

In definitiva, appare evidente che la modifica unilaterale della *password* di accesso ai *social network* da parte del Presidente Fiorito, senza previa delibera del Consiglio Direttivo, costituisce anch'essa condotta contrastante con i principi di collegialità interna della A.S.D., nonché con i principi di trasparenza e corretta gestione dell'ente.

Venendo, infine, all'esame degli ulteriori addebiti di cui all'atto di deferimento a giudizio, secondo cui il Fiorito *"iii. proponeva, discuteva e faceva approvare e ratificare la "radiazione" (ovvero l'esclusione) dei soci e tesserati Lorenzo Artuso e Ivan Greco, nel corso dell'assemblea ordinaria del 10 marzo 2024, senza che ciò fosse stato preventivamente comunicato nell'ordine del giorno dell'assemblea stessa, ma organizzando il tutto all'insaputa non solo dei predetti tesserati, ma anche della generalità dell'assemblea (...)* iv. con riferimento al punto che precede, in ogni caso, non consentiva un adeguato contraddittorio ai tesserati Ivan Greco e Lorenzo Artuso, colti alla sprovvista rispetto a quanto stesse accadendo (...) v. violava le regole di trasparenza in relazione alle istanze di esibizione di documenti sociali richiesti a più riprese sia dal tesserato Artuso, che successivamente dall'associata Laura Perin, non concedendo in visione quanto legittimamente preteso (...)", il Tribunale rileva che le conclusioni della Procura appaiono pienamente condivisibili, presentando il corretto grado di attendibilità derivante dalla valutazione complessiva dei singoli elementi di prova tra loro integrati e confluenti in un medesimo contesto dimostrativo, la cui incidenza probatoria viene esaltata nella composizione unitaria, non contraddetta da elementi di prova con essa contrastanti.

Giova premettere che il Collegio è ben consapevole dell'esistenza di un precedente procedimento incardinato dal Sig. Lorenzo Artuso dinanzi a questo stesso Tribunale Federale con ricorso *ex art. 35 Reg. Giustizia*, definito con Decisione n. 2/2024 del 4 giugno 2024 del seguente tenore letterale: *"Il Tribunale, definitivamente pronunciando, - dichiara la propria incompetenza ai fini della decisione del presente giudizio;- indica il Collegio Arbitrale previsto ex art. 32 dello Statuto della A.S.D. Arcieri Curtis Vadi, l'Organo giudicante competente ai fini della trattazione della causa, dinanzi al quale il procedimento potrà essere riassunto nei termini di Regolamento e di Statuto"*; pur tuttavia, ritiene, senza con ciò entrare nel merito del provvedimento di radiazione/esclusione adottato nel corso dell'assemblea ordinaria del 10 marzo 2024, che i rilievi mossi dalla Procura sulla condotta dell'incolpato antecedentemente alla emanazione della sanzione espulsiva possano essere comunque valutati quale indice di una sua responsabilità disciplinare per la violazione dei principi contestati dall'Accusa, volti a garantire una gestione democratica e partecipativa delle A.S.D., quali *in primis* i principi di democrazia e rappresentatività interna, unitamente ai principi di trasparenza e eguaglianza.

Federazione Italiana di Tiro con l'Arco  
Via Vitorchiano, 113/115 - 00189 Roma  
Tel. 06 91516918  
C.F. 80063130159 - P.IVA 05525461009



[www.fitarco.it](http://www.fitarco.it)



Federazione Sportiva Nazionale  
Riconosciuta dal CONI



Federazione Sportiva Paralimpica  
Riconosciuta dal CIP





Al riguardo, come ammesso dallo stesso deferito (cfr. memoria difensiva dei deferiti del 03.10.2024, pag. 13, punto 54. “*La questione dell’esclusione dei soci Artuso e Greco non era stata posta tra le questioni all’ordine del giorno dell’assemblea del 10 marzo 2024...*”), dall’espletata attività istruttoria, con particolare riferimento alle dichiarazioni della Sig.ra Marika Sut del 16.05.2024 e del Sig. Marco Gobesso del 16.05.2024 e ai verbali di audizione dei Sigg.ri Lorenzo Artuso, Ivan Greco e Laura Perin, è emerso che il Presidente Fiorito nel corso dell’assemblea ordinaria del 10.03.2024 “*proponeva, discuteva e faceva approvare e ratificare*” il provvedimento di radiazione di Lorenzo Artuso e Ivan Greco, senza che l’argomento fosse stato preventivamente (e formalmente) indicato all’ordine del giorno, impedendo così ai predetti, nonché alla generalità dei soci, sia di essere preventivamente informati, sia di partecipare alla discussione in modo consapevole, con ciò violando non solo il principio di democrazia interno, ma anche le norme di legge e statutarie (art. 24 c.c.; art. 10 Statuto Arcieri Curtis Vada) vigenti in *subiecta materia*.

Ed ancora, dagli atti è emerso, altresì, che il Fiorito una volta chiusa la seduta del Consiglio Direttivo, chiedeva immediatamente all’assemblea di ratificare la decisione di “*radiazione*” senza consentire ai Sigg.ri Artuso e Greco un adeguato contraddittorio e intimando, poi, ai predetti di lasciare l’aula senza indugio.

Nelle sue deduzioni difensive il deferito sostiene che la questione dell’esclusione dei soci Artuso e Greco non sarebbe stata posta tra le questioni all’ordine del giorno per ragioni di “*forza maggiore*”.

Anche tali argomentazioni non possono essere condivise.

Posto che risponde a principi di civiltà giuridica non solo garantire il diritto di difesa del socio interessato dal provvedimento di “*radiazione*”, ma anche mantenere la trasparenza nelle decisioni prese, non si vede come l’asserita “*gravità*” delle condotte contestate ai soci Artuso e Greco, possano qualificarsi quali eventi imprevedibili e inevitabili tali da impedire l’adempimento di un preciso obbligo gravante sul Presidente Fiorito, quale l.r.p.t. della A.S.D. deferita.

Quanto, infine, alla violazione delle regole di trasparenza in relazione alle istanze di documenti sociali richiesti sia dall’Artuso che successivamente dalla tesserata Laura Perin, risulta agli atti che il legale di Artuso e Greco ha inviato due richieste di accesso ai documenti sociali, la prima in data 21.03.2024 per conto dei medesimi Greco e Artuso, la seconda, in data 04.04.2024, per conto della Perin.

La prima istanza veniva riscontrata con PEC del 04.04.2024, con la quale si evidenziava che i Sigg.ri Greco e Artuso, non essendo più soci della A.S.D. Arcieri Curtis Vadi, non avevano più titolo per ottenere i documenti sociali richiesti; la seconda era riscontrata solo in data 16.05.2024, ovvero un giorno dopo l’audizione della Sig.ra Perin presso l’Ufficio del Procuratore Federale, con l’invio dell’elenco soci al 31.12.2023, del bilancio consuntivo 2023, del bilancio preventivo 2024 e del verbale dell’assemblea ordinaria del 10.03.2024.

---

**Federazione Italiana di Tiro con l’Arco**  
Via Vitorchiano, 113/115 - 00189 Roma  
Tel. 06 91516918  
C.F. 80063130159 - P.IVA 05525461009



[www.fitarco.it](http://www.fitarco.it)



Federazione Sportiva Nazionale  
Riconosciuta dal CONI



Federazione Sportiva Paralimpica  
Riconosciuta dal CIP





La scansione temporale degli eventi sopra richiamati depone per un comportamento certamente non conforme ai già richiamati obblighi di trasparenza e correttezza sugli stessi gravanti.

Le argomentazioni sopra esposte sono sufficienti al Collegio per ritenere acclarata la responsabilità disciplinare del Sig. Carmine Fiorito per una condotta posta in essere in violazione dei principi di democrazia interna, trasparenza, legalità e uguaglianza necessari per assicurare che le associazioni sportive dilettantistiche operino in misura democratica e partecipativa, nel rispetto dei diritti di tutti i membri.

Ugualmente fondate appaiono le censure mosse a carico della A.S.D. Arcieri Curtis Vadi, alla quale la Procura ha contestato in via diretta di aver omesso *“di sostituire prontamente la figura del tecnico Artuso, a seguito della sua “radiazione” (esclusione), non garantendo, a motivo di ciò, assistenza tecnica ai propri atleti come richiesto dalle norme federali”*.

Ad avviso del Collegio l'assunto della Procura è fondato.

È necessario richiamare, preliminarmente, le norme previste dall'Ordinamento federale in relazione all'obbligo di assistenza tecnica a carico delle A.S.D., nonché quelle dettate in relazione ai principi di lealtà e correttezza:

- art. 15, c. 1 e c. 2, lett. a) del Regolamento Organico:

*“15.1 Con l'atto di affiliazione le Società e Associazioni Sportive si impegnano e sono tenute, per sé, per i propri dirigenti, tecnici, soci e atleti all'osservanza dello Statuto federale, del presente regolamento e degli altri regolamenti federali e di tutte le norme, deliberazioni e disposizioni emanate dagli Organi federali e alle direttive del CONI.*

*15.2 Oltre a quanto previsto dall'art. 3 dello Statuto federale, in particolare le Associazioni sono tenute a:*

*a. assicurare ai propri atleti la necessaria assistenza tecnica, morale e medico sportiva incentivandone la partecipazione nei limiti delle proprie e delle loro possibilità, all'attività sportiva federale”*

- art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, rubricato *“principio di lealtà”*:

*“I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo devono comportarsi secondo i principi di lealtà e correttezza in ogni funzione, prestazione o rapporto comunque riferibile all'attività sportiva. I tesserati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo cooperano attivamente alla ordinata e civile convivenza sportiva”*

Orbene, a fronte di tale contesto normativo le A.S.D. hanno l'obbligo di garantire assistenza tecnica continua ai propri atleti; questo include la necessità di sostituire prontamente la figura del tecnico in caso di assenza o indisponibilità, per assicurare che gli atleti ricevano sempre il supporto tecnico necessario. Siffatta misura è fondamentale per mantenere la qualità dell'allenamento e prevenire infortuni, garantendo che gli atleti possano continuare a migliorare le loro prestazioni in un ambiente sicuro e controllato.

Federazione Italiana di Tiro con l'Arco  
Via Vitorchiano, 113/115 - 00189 Roma  
Tel. 06 91516918  
C.F. 80063130159 - P.IVA 05525461009



[www.fitarco.it](http://www.fitarco.it)



Federazione Sportiva Nazionale  
Riconosciuta dal CONI



Federazione Sportiva Paralimpica  
Riconosciuta dal CIP





Ad avviso di questo Tribunale, le pur articolate deduzioni difensive degli Avv.ti Paolo Montico, Michele Spadini e Luca Tettamanti, volte a dimostrare che l'A.S.D. Arcieri Curtis Vadi, anche a seguito della "radiazione" del tecnico Artuso, ha sempre garantito assistenza tecnica ai suoi atleti, come richiesto dalle norme federali, non colgono nel segno.

In particolare, alcun valore assolutorio in favore della A.S.D. può trarsi dalle predette dichiarazioni (di contenuto identico) rese dai tesserati Roger Neri, Chiara Fiorito, Marika Sut e Marco Gobesso *sub* docc. 19, 20, 21 e 22 della memoria difensiva dei deferiti.

Da esse, invero, non si evince in alcun modo come la A.S.D. avesse provveduto prontamente a sostituire la figura del tecnico Artuso a seguito della sua esclusione, al di fine di garantire in tal modo l'assistenza tecnica ai propri atleti.

Di contro, emerge dalla *e-mail* del 03.04.2024, rubricata "Lettera aperta dei genitori degli atleti ASD Curtis Vadi Sezione Basaldella di Vivaro" al Presidente della Fitarco, che dopo l'allontanamento del tecnico Artuso, la A.S.D. ha garantito agli atleti (per la maggior parte minorenni) la sola sicurezza nei campi e la regolazione del mirino, escludendo tutte le correzioni tecniche di tiro (in tal senso, *cfr.* anche *e-mail* del 31.07.2024 del Sig. Marco Herbreteau all'A.S.D. Arcieri Curtis Vadi).

Alla luce di tali evidenze, non sembra dubbia la responsabilità disciplinare dell'A.S.D. Arcieri Curtis Vadi per aver omesso, in violazione delle norme federali, di sostituire immediatamente la figura del tecnico Artuso, non garantendo, in ragione di ciò, assistenza tecnica ai propri atleti.

Il complesso delle esposte considerazioni milita, in definitiva, per l'accoglimento del deferimento, con conseguente integrale reiezione delle opposte tesi difensive.

Per l'effetto, il Collegio, accertata la responsabilità degli incolpati per le violazioni loro ascritte, ritiene congruo riformulare nel *quantum* le sanzioni invocate dall'Accusa, applicando a: Sig. Carmine Fiorito, la sanzione di n. 1 (uno) mese e n. 15 (quindici) giorni di sospensione da ogni attività sportiva, sociale e federale, in ragione anche dell'applicazione delle attenuanti generiche *ex art.* 67.1, lett. e), Reg. Giustizia; A.S.D. Arcieri Curtis Vadi, il pagamento di una ammenda di Euro 300,00 (trecento//00), pari a n. 6 (sei) volte la quota di prima affiliazione, in ragione anche dell'applicazione delle medesime attenuanti generiche.

Le censure e gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.

#### P.Q.M.

il Tribunale Federale, definitivamente pronunciando nei termini di cui in motivazione, applica a:

- Sig. Carmine Fiorito, come sopra identificato, la sanzione di n. 1 (uno) mese e n. 15 (quindici) giorni di sospensione da ogni attività sportiva, sociale e federale;

Federazione Italiana di Tiro con l'Arco  
Via Vitorchiano, 113/115 - 00189 Roma  
Tel. 06 91516918  
C.F. 80063130159 - P.IVA 05525461009



Federazione Sportiva Nazionale  
Riconosciuta dal CONI



Federazione Sportiva Paralimpica  
Riconosciuta dal CIP



[www.fitarco.it](http://www.fitarco.it)



- A.S.D. Arcieri Curtis Vada, come sopra identificata, il pagamento di una ammenda di Euro 300,00 (trecento//00), pari a n. 6 (sei) volte la quota di prima di affiliazione.

Manda alla Segreteria degli Organi di Giustizia di comunicare il presente provvedimento alle parti interessate.

Così deciso nella camera di consiglio del giorno 18.10.2024 con l'intervento di:

Prof. Avv. Andrea Altieri (Presidente)

Avv. Paola Potenza (Componente-Estensore)

Avv. Riccardo Veltri (Componente)

Publicata il 28.10.2024



**Federazione Italiana di Tiro con l'Arco**

Via Vitorchiano, 113/115 - 00189 Roma

Tel. 06 91516918

C.F. 80063130159 - P.IVA 05525461009



YouArco



Federazione Sportiva Nazionale  
Riconosciuta dal CONI



Federazione Sportiva Paralimpica  
Riconosciuta dal CIP



[www.fitarco.it](http://www.fitarco.it)